

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
LORO SEDI

Castagnito, 12 marzo 2020  
Prot. n. 49/90.201/BG/TF

Il nuovo Dpcm del 11.03.2020, ferme restando le restrizioni contenute nei precedenti decreti che non siano in contrasto con l'attuale provvedimento, introduce nuove limitazioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus, che sono in vigore da oggi, giovedì 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020.

La sospensione riguarda tutte le attività del commercio al dettaglio con la eccezione dell'attività di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del Dpcm del 11.03.2020.


Su tale eccezione il dubbio, per le nostre cooperative, è se le attività di vendita diretta di prodotti agricoli effettuata all'interno dei punti vendita sia o meno soggetta all'obbligo della chiusura oppure possano continuare la loro attività.

Ci avvisa Confcooperative che non sussiste un obbligo di chiusura di tali punti vendita in quanto la norma di riferimento per la vendita diretta dell'imprenditore agricolo è la medesima prevista per le attività commerciali di vendita al dettaglio. (Art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001).

Pertanto se il punto vendita non effettua attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma vende al dettaglio prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana ed adotta tutte le misure necessarie per il contenimento del Covid-19, può rimanere in esercizio.

Naturalmente se la cooperativa valuta che tale scelta, in questa fase, risulta antieconomica potrà legittimamente scegliere per la chiusura del punto vendita.

Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.



Vignaioli Piemonte  
IL DIRETTORE  
Enol. Gianluigi - BIESTRO